



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 14 DEL 9 DICEMBRE 2022

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **DICHIARAZIONE IMU: SCADENZA DEL 31/12/2022**

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

Pagina 7

- **ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE**

Per le aziende private che dal 2022 conseguono la certificazione di parità di genere, è possibile fare domanda per accedere all'agevolazione relativa all'esonero contributivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, ha da poco pubblicato l'apposito decreto interministeriale con il quale sono state rese note le modalità e criteri di accesso all'esonero. Una panoramica della procedura relativa alla misura in esame.

Pagina 9

- **LIBRI E REGISTRI CONTABILI ANCHE SENZA CONSERVAZIONE ELETTRONICA**

Il D.L. 73/2022 (c.d. "Decreto semplificazioni"), in sede di conversione ha introdotta la possibilità di tenere e conservare i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: LA LEGGE DI BILANCIO 2023

---

- **IL CALCOLO DEL LIMITE DI RICAVI PER IL FORFETTARIO**

Nel Disegno di legge di bilancio 2023 è previsto l'aumento della soglia del limite dei compensi/ricavi per l'accesso al regime forfettario a 85.000 in luogo dei 65.000 attuali. Nella scheda analizzeremo i ricavi/compensi rilevanti, i criteri di individuazione (cassa/competenza) e le somme da considerare per il loro calcolo.

Pagina 17

- **IRREGOLARITÀ FORMALI: RIPESCATO LA VECCHIA "SANATORIA"**

Anche le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, IRAP e IVA, commesse sino al 31 ottobre 2022 potranno essere sanate previo pagamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. Per beneficiare della regolarizzazione il contribuente dovrà anche rimuovere l'irregolarità o l'omissione. Questa sanatoria, prevista dalla legge di Bilancio 2023, riprende quella già concessa in passato con il D.L. n. 119/2018.

Pagina 23

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 09.12.2022 AL 23.12.2022**

Pagina 25

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Bonus cultura diciottenni 2022: da gennaio disponibile per i nati nel 2004**

Publicato in GU n 281 del 1 dicembre 2022 il [Decreto del Ministero della Cultura n 184 del 26 settembre 2022](#) con le regole per il bonus cultura di 500 euro riservato a chi compie 18 anni nel 2022, per l'acquisto di prodotti culturali (libri riviste biglietti per musei e concerti ecc.) Il bonus cultura 18enni è anche detto Carta elettronica ma è in realtà una applicazione informatica scaricabile SOLO dalla piattaforma ufficiale governativa all'indirizzo: <https://www.18app.italia.it/> attraverso «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica «CIE».

Viene riconosciuta ai residenti in Italia nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo. L'applicazione richiede la registrazione sulla piattaforma da parte dei beneficiari oltre che delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzarla.

I **soggetti beneficiari** (chi compie 18 anni nel 2022) devono provvedere registrarsi sul sito ufficiale nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di **età; quindi**, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. Gli acquisti sono consentiti dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024.

**Distributori automatici: adeguamento per invio dati rinviato senza data**

Con [Provvedimento n 446073 del 2 dicembre](#) l'Agenzia delle Entrate interviene con sostanziali modifiche sui precedenti provvedimenti n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici**, prevista dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 .

I successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia hanno definito che l'adeguamento delle *vending machines* doveva avvenire con **soluzioni tecniche che non incidessero sul funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi**. Il termine era fissato **al 31 dicembre 2022**.

**Ora il nuovo provvedimento**, in considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica, **cancella il limite temporale del 31 dicembre, demandando a successivi provvedimenti**

- ◆ la definizione delle **nuove specifiche tecniche** e
- ◆ la ripianificazione delle scadenze.

**Codice etico professionisti incaricati: le regole dal 5.12**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha pubblicato il **Decreto del 1° dicembre 2022** recante il [Codice etico dei professionisti](#) che svolgono **incarichi**:

- ◆ **nelle società fiduciarie**

- ◆ **nelle fiduciarie e di revisione** (D.L. 233/1986 convertito)
- ◆ **nelle società cooperative** (ex artt. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c.)

**Il Codice Etico e di Condotta è in vigore dal 5 dicembre 2022** e costituisce **la carta dei diritti e doveri morali per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte** di chi opera in nome e per conto dell'Amministrazione che lo redige. Attenzione al fatto che il codice **si applica** anche

- ◆ **ai consulenti,**
- ◆ **ai tecnici**
- ◆ **ed ai collaboratori**

**dei quali il professionista si avvale** per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Cessione crediti energia: nuovo modello dal 6.12**

Con [Provvedimento n 450517 del 6 dicembre](#) le Entrate **hanno fissato al 21 giugno 2023 il termine per:**

- ◆ **la comunicazione di cessione** dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi **ai mesi di ottobre e novembre 2022** e
- ◆ **le cessioni dei crediti relativi al III trimestre 2022.**

**Le comunicazioni possono essere già presentate dal 6 dicembre 2022.** Si tratta in particolare dei crediti previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022.

ATTENZIONE: Per il credito d'imposta relativo all'acquisto di carburante per l'attività agricola e della pesca la comunicazione va effettuata entro il 22 marzo 2023.

Con il provvedimento **sono state inoltre approvate le nuove versioni** del [“Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta”](#), delle [istruzioni di compilazione](#) e delle relative specifiche tecniche mentre si attende ancora la risoluzione con i codici tributo.

### **INAIL giornalisti 2022: denunce e arretrati entro il 31.12**

Publicata il 5 dicembre 2022 dall'INAIL la [circolare 44 2022](#) che fornisce finalmente le indicazioni sulla gestione dei premi per assicurazione antinfortunistica dei giornalisti dipendenti dopo il passaggio dalla gestione INPGI all'INPS, avvenuta il 1 luglio 2022.

La principale indicazione riguarda il versamento dei premi assicurativi da luglio a novembre 2022 e la presentazione delle relative denunce mensili che vanno indirizzati ad INAIL con scadenza fissata al 16 dicembre p.v. Viene però specificato che questi adempimenti saranno comunque accolti senza sanzioni se effettuati entro il 31 dicembre 2022.

La legge 234 2021 aveva definito che la copertura assicurativa fino a dicembre 2023 seguisse il regolamento INPGI ma gli adempimenti operativi sospesi in attesa di accordi tra i due enti.

La circolare chiarisce ora che INAIL si occuperà comunque della gestione sia dal punto di vista economico che assicurativo, pur con le regole INPGI. La gestione viene individuata con l'apposito codice 150 e con evidenza contabile separata per la raccolta dei premi.

Vengono forniti quindi in allegato [i moduli per gli adempimenti in caso di infortunio](#).

Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata a [dcra@postacert.inail.it](mailto:dcra@postacert.inail.it) specificando nell'oggetto "denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME", allegando copia del documento di riconoscimento. Con la circolare viene anche fornito uno schema di istruzioni ai datori di lavoro per i versamenti che vanno effettuati con modello F24 ordinario (non più accise) all'INAIL nella misura seguente:

- ◆ Per i giornalisti praticanti e i giornalisti con retribuzione pari o superiore a quella di redattore ordinario euro 11,88 mensili;
- ◆ per i giornalisti con retribuzione inferiore a quella di redattore ordinario euro 6,00 mensile.

Per poter effettuare l'invio delle denunce e i versamenti, **l'Inail ha assegnato nuovi codici a ciascun datore di lavoro**, che sono in corso di comunicazione via posta elettronica certificata.

I datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni a partire dal 1° luglio 2022 o coloro che non hanno ricevuto la comunicazione devono richiederli utilizzando il servizio "Inail risponde" (Accesso con credenziali), disponibile nell'area "Supporto" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

Per informazioni è disponibile il Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

### **Congedi parentali dal 2022: sanzioni e chiarimenti INL**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la **nota n. 2414 del 6 dicembre 2022**, con un riepilogo e chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni in materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una più equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti recentemente rinnovata dal d.lgs. 105 2022 che ha recepito la direttiva comunitaria.

La nota ripercorre tutte le novità specificando le sanzioni. In estrema sintesi si ricorda che al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l'esercizio di tali diritti si applica:

- ◆ la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
- ◆ il diniego della eventuale certificazione per la parità di genere per i due anni successivi la violazione.

Sul congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, "congedo di paternità alternativo" l'ispettorato sottolinea che, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti può essere punito con la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro.

Infine, si precisa che il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell'entrata in vigore della nuova disciplina **si ritengono applicabili anche nei casi in cui**

**la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.**

*Concludiamo informando che **il Ministro dell'agricoltura, ha firmato in questi giorni il decreto relativo allo stanziamento di 17 milioni di euro annui fino al 2027 a favore di apicoltori, associazioni, istituti, enti, università o organismi di ricerca nel settore dell'apicoltura.***

## DICHIARAZIONE IMU: SCADENZA DEL 31/12/2022

---

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

Solitamente la dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tuttavia, l'articolo 35 comma 4 del DL Semplificazioni n.73/2022, ha differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

### ***In quali casi va presentata la dichiarazione***

Come già accennato, per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

- gli immobili godono di riduzioni dell'imposta (ad esempio fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione (ad esempio nel caso in cui l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un'area fabbricabile; il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile; l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU; etc).

Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

### **Modalità di trasmissione**

La dichiarazione può: essere consegnata direttamente al comune in cui è situato l'immobile, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta; essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l'indicazione dell'anno di riferimento.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione; trasmessa telematicamente, tramite l'accesso autenticato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sia direttamente che tramite intermediario abilitato; inviata telematicamente tramite Pec.

### **Impianto sanzionatorio**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione sarà comminata una sanzione dal 100 % al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50€, mentre in caso di infedele dichiarazione la sanzione sarà dal 50 % al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50€.

## OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE

Per le **aziende private** che dal 2022 conseguono la **certificazione di parità di genere**<sup>1</sup>, è possibile **fare domanda per accedere** all'agevolazione relativa **all'esonero contributivo**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, ha da poco pubblicato l'apposito **decreto interministeriale**<sup>2</sup> con il quale sono state rese note le **modalità e criteri di accesso all'esonero**.

Di seguito proponiamo una panoramica della procedura relativa alla misura in esame.

ESONERO CONTRIBUTIVO PARITÀ DI GENERE	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con decreto interministeriale del 20.10.2022 sono state fissate le <b>regole di applicazione</b> delle agevolazioni contributive per le aziende che, a partire dal 2022, ottengono la certificazione di parità di genere. Le suddette agevolazioni <b>non vengono applicate automaticamente</b> ma solo a fronte di <b>presentazione di apposita domanda</b>. A tal riguardo, si attendono le istruzioni operative e le scadenze che saranno definite a breve dall'INPS.</p> <p>Si ricorda che <b>l'istituzione della certificazione sulla parità di genere</b> è stata introdotta in occasione delle modifiche apportate al Codice delle pari opportunità. <b>Si tratta di un attestato, sulla falsariga delle certificazioni di qualità UNI, che certifica il raggiungimento di specifici standard</b> minimi, da parte dell'impresa, sul tema delle pari opportunità nei luoghi di lavoro.</p> <p> <b>La "certificazione di parità" non va confusa con il "Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile"</b><sup>3</sup> in azienda, la cui compilazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2022 per le aziende sopra i 50 dipendenti.</p>
<b>CERTIFICAZIONE DI PARITÀ COME SI OTTIENE</b>	<p>La <b>certificazione di parità di genere in azienda è un attestato facoltativo</b> che dal 1° gennaio 2022 le <b>aziende possono richiedere e ottenere, da un ente terzo accreditato, riguardante l'impegno dell'azienda sul tema e che consente di fruire di varie agevolazioni</b>.</p> <p>Un recente <b>DM della presidenza del Consiglio-Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità</b> ha definito a <b>quali valori</b> specifici debba farsi riferimento <b>per ottenere la certificazione</b> e, a questo fine, è stata adottata la prassi <b>UNI PDR 125 2022</b> entrata in vigore il 16 marzo scorso in conformità alla <b>norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021</b>.</p> <p>In generale, vengono presi in considerazione tutti gli indicatori di</p>

<sup>1</sup> Legge n. 162/2021 che ha modificato il Codice delle pari opportunità d.lgs198/2006

<sup>2</sup> Decreto interministeriale firmato il 20 ottobre 2022 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro sezione pubblicità legale il 29.11.2022

<sup>3</sup> Decreto interministeriale 29 marzo 2022

	<p>performance (Kpi) utili appunto alla misurazione delle azioni intraprese dall'azienda, che sono distinti nelle diverse aree di valutazione, e in particolare:</p> <table border="1" data-bbox="414 324 1428 750"> <thead> <tr> <th colspan="2">INDICATORI PER LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE</th> </tr> <tr> <th>Aree di valutazione</th> <th>Percentuale di rilevanza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cultura e strategia</td> <td>15 per cento</td> </tr> <tr> <td>governance</td> <td>15 per cento</td> </tr> <tr> <td>processi HR</td> <td>10 per cento</td> </tr> <tr> <td>opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda</td> <td>20 per cento</td> </tr> <tr> <td>equità remunerativa per genere</td> <td>20 per cento</td> </tr> <tr> <td>tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro</td> <td>20 per cento</td> </tr> </tbody> </table> <p>A tali indicatori vengono attribuiti punteggi con valori calibrati ad altri aspetti come la dimensione e il contesto aziendale. Per ottenere la certificazione il punteggio complessivo <b>non dovrà essere inferiore a 60</b>.</p>	INDICATORI PER LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE		Aree di valutazione	Percentuale di rilevanza	cultura e strategia	15 per cento	governance	15 per cento	processi HR	10 per cento	opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda	20 per cento	equità remunerativa per genere	20 per cento	tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro	20 per cento
INDICATORI PER LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE																	
Aree di valutazione	Percentuale di rilevanza																
cultura e strategia	15 per cento																
governance	15 per cento																
processi HR	10 per cento																
opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda	20 per cento																
equità remunerativa per genere	20 per cento																
tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro	20 per cento																
<p><b>MISURA E CONDIZIONI DELL'ESONERO</b></p>	<p>Come anticipato, le aziende private che conseguono la certificazione di parità di genere possono beneficiare, per <b>tutto il periodo di validità</b> della suddetta certificazione, di <b>un esonero contributivo previdenziale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella <b>misura dell'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali</b> a carico del datore di lavoro sull'intero organico aziendale,</li> <li>◆ <b>nel limite massimo di 50.000 euro</b> annui;</li> <li>◆ <b>sono esclusi premi e contributi INAIL</b>.</li> </ul> <p>Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in <b>riduzione dei contributi a loro carico</b> e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.</p> <p>L'esonero contributivo in esame ha una <b>copertura pari a 50 milioni annui</b> a decorrere dal 2022; tuttavia, qualora le risorse <b>dovessero risultare insufficienti</b> in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, <b>il beneficio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto</b>.</p> <p>La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata anche alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>possesso del DURC<sup>4</sup></b>;</li> <li>◆ <b>assenza provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi</b> adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro<sup>5</sup>.</li> </ul>																
<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p>	<p>Le aziende per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o dei soggetti normativamente individuati<sup>6</sup> inoltrano, <b>esclusivamente in via</b></p>																

<sup>4</sup> articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni

<sup>5</sup> dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

<p><b>DELLA DOMANDA</b></p>	<p><b>telematica</b>, apposita <b>domanda all'INPS</b> secondo i termini e le modalità che saranno indicate dall'Istituto con apposite istruzioni.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i dati identificativi dell'azienda;</b></li> <li>◆ <b>la retribuzione media mensile stimata</b> relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere<sup>7</sup>;</li> <li>◆ <b>l'aliquota datoriale media</b> stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;</li> <li>◆ <b>la forza aziendale media</b> stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;</li> <li>◆ <b>la dichiarazione sostitutiva</b><sup>8</sup> di essere in possesso della certificazione di parità di genere introdotta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro<sup>9</sup>;</li> <li>◆ <b>il periodo di validità della certificazione di parità di genere.</b></li> </ul> <p>Successivamente, <b>l'INPS procede con la verifica delle domande</b> alla luce dei requisiti richiesti e ammette allo sgravio con riferimento all'intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.</p> <p> <b>In caso di revoca della certificazione</b> le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.</p>
<p><b>CONTROLLI E SANZIONI</b></p>	<p><b>L'INPS</b>, oltre ad analizzare la validità del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, <b>provvede ai necessari controlli</b><sup>10</sup>. A tal riguardo, <b>il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all'INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere</b> come prevista nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.</p> <p><b>I datori di lavoro che beneficiassero indebitamente dell'esonero contributivo</b> saranno tenuti al <b>versamento dei contributi dovuti</b> nonché al <b>pagamento delle sanzioni</b> previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva <b>l'eventuale responsabilità penale</b> laddove il fatto costituisca reato.</p>

<sup>6</sup> articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12

<sup>7</sup> introdotta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

<sup>8</sup> rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

<sup>9</sup> articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

<sup>10</sup> anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

<b>INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ SALARIALE</b>	<p>Si segnala che in attuazione della legge di bilancio e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR, il decreto in esame prevede la dotazione del <b>Fondo per il sostegno della parità salariale di genere</b> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, <b>nel limite di 2 milioni di euro annui</b>, destinata alla copertura di <b>interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere</b>, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.</p>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## OGGETTO: LIBRI E REGISTRI CONTABILI ANCHE SENZA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto semplificazioni”), in sede di conversione ha introdotta la **possibilità** di tenere e **conservare i registri contabili** con **sistemi elettronici** su qualsiasi supporto, anche in **difetto di conservazione sostitutiva** effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

<b>LIBRI E REGISTRI CONTABILI ANCHE SENZA CONSERVAZIONE ELETTRONICA</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Gli <b>obblighi di tenuta delle scritture contabili</b> sono disciplinati dalle <b>disposizioni civilistiche<sup>11</sup> e fiscali<sup>12</sup></b>.</p> <p>Per <b>registri contabili</b> si fa riferimento ai seguenti libri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ libro giornale;</li> <li>◆ libro degli inventari;</li> <li>◆ scritture ausiliari di magazzino (registri previsti dalle norme civili);</li> <li>◆ registri IVA e registro cespiti (registri previsti dalle norme fiscali).</li> </ul> <p>Il <b>periodo</b> della loro <b>conservazione</b> è di <b>10 anni</b> dalla data dell'ultima registrazione e, comunque, fino alla definizione dell'accertamento relativo al periodo d'imposta considerato.</p>
<b>DISPOSIZIONI CIVILISTICHE</b>	<p>L'<b>art. 2215 del c.c.</b> prescrive le modalità di <b>tenuta della contabilità “cartacea”</b> secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ prima di essere messi in uso, vanno <b>numerati progressivamente</b> in ogni pagina;</li> <li>◆ ove sia previsto l'<b>obbligo di bollatura/vidimazione iniziale<sup>13</sup></b>, vanno bollati in ogni foglio dal Registro Imprese o da un notaio</li> <li>◆ <b>libro giornale e libro degli inventari</b> vanno numerati progressivamente dal soggetto obbligato e sono <b>esenti da bollatura/vidimazione iniziale<sup>14</sup></b>.</li> </ul> <p>L'art. 2215-bis del c.c. disciplina la <b>tenuta con strumenti informatici</b> di libri, repertori, scritture e documentazione, <b>obbligatoria</b> per legge/regolamento o che sono richiesti dalla natura o dimensioni dell'impresa che assumono efficacia probatoria e devono essere rese consultabili in qualsiasi momento.</p> <p>L'<b>obbligo di numerazione progressiva</b> (o vidimazione) è <b>assolto tramite apposizione sui registri</b>, almeno una volta all'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della <b>marcatore temporale</b> (per l'opponibilità ai terzi);</li> <li>◆ della <b>firma digitale dell'imprenditore</b> (o altro soggetto delegato);</li> </ul> <p>mentre in caso di assenza di operazioni, queste vengono apposte all'atto di una nuova registrazione.</p>

<sup>11</sup> artt. 2214 e ss. e art. 2238 del c.c.

<sup>12</sup> artt. 13-22 DPR 600/1973.

<sup>13</sup> attualmente riguarda i soli libri sociali e registri previsti da leggi speciali: MUD, ecc.

<sup>14</sup> l'esenzione opera anche per i registri “fiscali”.

<b>ASPETTI FISCALI</b>	<p>Dal punto di vista <b>fiscale</b> il contribuente o l'intermediario incaricato della tenuta della contabilità devono provvedere alla <b>memorizzazione delle operazioni</b> effettuate dall'impresa<sup>15</sup> entro precisi limiti di tempo.</p> <p>In tal senso si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>scritture cronologiche</b> devono essere eseguite <b>entro 60 giorni</b> dalla data di effettuazione dell'operazione;</li> <li>◆ le <b>fatture emesse</b> devono essere annotate <b>non oltre i 15 giorni</b> dalla data di emissione;</li> <li>◆ le <b>fatture di acquisto</b> devono essere <b>registrate entro il termine previsto per la liquidazione periodica</b>, mensile o trimestrale<sup>16</sup> o, al più tardi, <b>entro i termini di predisposizione della dichiarazione</b> annuale entro la quale è esercitato il diritto alla detrazione;</li> <li>◆ gli <b>ammortamenti</b> devono essere annotati sul registro dei beni ammortizzabili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>La modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è disciplinata in dall'art. 7 del D.L. 357/1994:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tenuta della contabilità è regolare se <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i dati relativi all'esercizio per il quale non sono scaduti da più di 3 mesi i termini di presentazione della relativa dichiarazione (esercizio "corrente") devono risultare aggiornati su supporto informatico (con obbligo di stampa sono nel caso di richiesta in occasione di verifica);</li> <li>✓ gli altri dati (cioè gli esercizi precedenti) risultino regolarmente stampati.</li> </ul> <p>La conservazione dei libri e registri contabili può, comunque, avvenire, alternativamente su supporto cartaceo o in maniera "sostitutiva" (cioè generando un file pdf o in un formato immagine che viene poi conservato su supporto digitale).</p> </li> <li>◆ la tenuta della contabilità è comunque regolare se per tutti i dati (relativi sia all'esercizio "corrente" che a quelli precedenti) risultino aggiornati su supporto informatico con obbligo di stampa sono nel caso di richiesta in occasione di verifica. In quest'ultimo caso, dunque, la conservazione dei libri/registri contabili avviene solo su supporto elettronico (il programma di contabilità) senza che intervenga alcuna "stampa" (conservata in modo cartaceo o su supporto digitale).</li> </ul> <p>Il legislatore ha provveduto a disciplinare in modo specifico le modalità</p>
------------------------	--

<sup>15</sup> ossia imputare il dato contabile nella procedura meccanografica

<sup>16</sup> in quanto tale operazione è necessaria alla determinazione del saldo IVA a debito o a credito, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 22.3.90, n. 16 e nella Circolare 27.10.94, n. 181/E.

	<p>con cui realizzare una contabilità che abbia efficacia probatoria. In particolare, essa va tenuta secondo quanto previsto dalle disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'art. 71 del D.lgs. n. 82/2005<sup>17</sup>;</li> <li>◆ dalle relative disposizioni attuative<sup>18</sup>;</li> <li>◆ in accordo con le Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.</li> </ul> <p>Pertanto, tali modalità di tenuta sono applicabili anche i <b>documenti con rilevanza fiscale</b>.</p> <p>Di conseguenza, la <b>stampa/conservazione digitale</b> dei registri contabili va effettuata <b>entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale</b> relativa all'esercizio di riferimento.</p> <p>Ciò, sempreché in sede di controlli e ispezioni i registri risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.</p>
<p><b>NOVITA' DECRETO SEMPLIFICAZIONI</b></p>	<p>Il D.L. n. 73/2022 (c.d. "<b>Decreto semplificazioni</b>") ha modificato il <b>comma 4-quater del D.L. n. 357/1997</b> in cui viene espressamente indicato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>solli registri contabili</b>, quindi il libro giornale, il libro degli inventari e i registri prescritti dalle disposizioni in materia di IVA;</li> <li>◆ <b>possono essere tenuti ed archiviati elettronicamente senza effettuare la stampa, e senza l'attivazione del processo di conservazione sostitutiva</b>, secondo le regole previste dal Codice dell'amministrazione digitale.</li> </ul> <p>In questo modo sono considerati tenuti e conservati regolarmente i registri contabili non stampati anche qualora sia decorso il termine di tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Risulta così <b>possibile stampare, a richiesta dei verificatori, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, i registri contabili degli anni precedenti e conservati in formato PDF</b>, senza che sia fornita la prova della conservazione sostitutiva.</p> <p>La norma punta a introdurre una semplificazione, <b>sanando anche le violazioni pregresse</b> in quanto applicabile retroattivamente perché ha <b>natura di disposizione di interpretazione autentica</b>.</p> <p>La norma afferma che i <b>registri, ancorché non stampati, anche se relativi agli anni pregressi, sono tenuti regolarmente</b>.</p> <p>Deve essere chiaro che la nuova regola riguarda <b>solo i registri e non gli altri documenti</b> che non essendo inclusi nella disposizione devono rispettare le</p>

<sup>17</sup> Codice dell'Amministrazione Digitale o "CAD".

<sup>18</sup> D.P.C.M. 30.09.2009 e D.P.C.M. 03.12.2013.

normali regole di conservazione.

Si pensi alle **fatture elettroniche** che, per legge devono essere **conservate in modalità elettronica** ovvero i contratti e i documenti a rilevanza fiscale che non configurandosi quali registri contabili non possono essere conservati in modalità elettronica senza essere debitamente stampati ovvero conservati elettronicamente.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## LEGGE DI BILANCIO 2023

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO-MISURE FISCALI



### OGGETTO: IL CALCOLO DEL LIMITE DI RICAVI PER IL FORFETTARIO

Nel Disegno di legge di bilancio 2023 è previsto l'**aumento della soglia del limite dei compensi/ricavi** per l'accesso al **regime forfettario a 85.000 in luogo dei 65.000 attuali**.

Vediamo di seguito i **ricavi/compensi rilevanti**, i **criteri di individuazione** (cassa/competenza) e le **somme da considerare** per il loro calcolo.

IL CALCOLO DEL LIMITE DI RICAVI PER IL FORFETTARIO	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>regime cd. "forfettario"</b><sup>19</sup> prevede una serie di <b>semplificazioni</b> dal punto di vista degli <b>adempimenti</b>, oltre all'applicazione di una <b>tassazione sostitutiva</b>.</p> <p>La sua applicazione richiede la sussistenza di <b>specifici requisiti</b> in capo al contribuente che intende aderire/permanere al regime in esame. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di natura <b>dimensionale</b>: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente;</li> <li>◆ di natura <b>oggettiva e soggettiva</b>: con riferimento alla situazione in cui si trova il contribuente.</li> </ul> <p>Tra i requisiti di natura dimensionale figura anche il <b>limite dei ricavi/compensi</b> che è stato portato<sup>20</sup> per tutte le attività <b>ad € 65.000</b> e per il quale, ora, il DDL di bilancio 2023 prevede di innalzare la <b>soglia a 85.000</b>.</p>
<b>RICAVI E COMPENSI RILEVANTI</b>	<p>I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per gli <b>imprenditori individuali</b><sup>21</sup>;</li> <li>◆ per gli <b>esercenti arti e professioni</b><sup>22</sup>.</li> </ul> <p>i ricavi che concorrono al raggiungimento della soglia comprendono anche il <b>valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore</b><sup>23</sup>.</p> <p>L'autoconsumo risulta irrilevante dopo che il contribuente è entrato nel regime, in quanto hanno rilevanza solo i ricavi che hanno avuto</p>

<sup>19</sup> introdotto dalla L. 190/2014

<sup>20</sup> l'art. 1 co. da 9 a 11 della Legge di bilancio 2019.

<sup>21</sup> individuati negli articoli 57 e 85, TUIR

<sup>22</sup> individuati nell'articolo 54, TUIR

<sup>23</sup> da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, TUIR.

	<p>manifestazione numeraria.</p> <p>Concorre inoltre alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario ogni altro ricavo o compenso, compresi quelli derivanti da <b>cessioni all'esportazione</b>.</p>
<p><b>ADEGUAMENTO ISA</b></p>	<p>Ai fini del computo dell'ammontare dei ricavi/ compensi <b>non assumono rilevanza quelli connessi all'eventuale adeguamento agli Isa</b> (Indicatori sintetici di affidabilità)<sup>24</sup>.</p> <p>Rileva, pertanto, <b>solamente l'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle scritture contabili</b>.</p> <p> Il problema <b>non riguarda</b> naturalmente i <b>contribuenti</b> che nell'<b>anno precedente</b> hanno applicato sempre il regime forfettario: in tal caso, infatti, per tali soggetti gli <b>Isa non trovano applicazione</b></p>
<p><b>CRITERIO DI CASSA O COMPETENZA</b></p>	<p>Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del <b>regime contabile applicato nell'anno di riferimento</b>. In altre parole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ coloro che hanno operato in <b>contabilità ordinaria</b> devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il <b>criterio di competenza</b>;</li> <li>◆ chi invece, ad esempio, ha applicato il <b>regime fiscale di vantaggio</b>, o la contabilità semplificata, deve utilizzare il <b>criterio di cassa</b>.</li> </ul> <p><b>Esempio</b></p> <p>Un agente di commercio che nel 2021 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in regime ordinario (contabilità ordinaria), deve considerare le provvigioni maturate nel 2021, ancorché fatturate nel 2022;</li> <li>◆ nel regime dei minimi o in contabilità semplificata, dovrà considerare tutte le fatture incassate nel 2021.</li> </ul> <p>Per i lavoratori autonomi non si pone alcun problema, in quanto sia per il periodo precedente l'ingresso al regime forfettario, sia per i periodi successivi, assumono rilevanza i compensi percepiti valutati secondo il principio di cassa.</p>
<p><b>RAGGUAGLIO DEI RICAVI/COMPENSI</b></p>	<p>In caso di esercizio dell'attività per periodi inferiori all'anno, i ricavi conseguiti e/o i compensi percepiti vanno <b>raggiugliati ad anno e confrontati con la soglia di € 65.000</b></p> <p>Tale situazione interessa principalmente i contribuenti che hanno <b>iniziato l'attività in corso d'anno</b> ed intendono adottare nel periodo d'imposta successivo il regime agevolato.</p>

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 55, lettera a), Legge di Stabilità 2015,

<p><b>LAVORATORE AUTONOMO</b></p>	<p>Per i <b>lavoratori autonomi</b> rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 €, i <b>compensi assunti al netto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dell'<b>Iva addebitata in fattura</b> e</li> <li>◆ del <b>contributo integrativo</b> alle <b>Casse previdenziali</b> private, ad eccezione però della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai</li> </ul> <table border="1" data-bbox="464 488 1378 831"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA CASSA PREVIDENZIALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Professionisti senza cassa iscritti alla gestione previdenziale Inps</b></td> <td>La rivalsa (4% Inps) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile, per cui va considerata quale componente ai fini del rispetto del limite.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"><b>Professionisti iscritti alla cassa</b></td> <td>La rivalsa (4% alla Cassa) non va sommata ai compensi.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.</p>	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA CASSA PREVIDENZIALE		<b>Professionisti senza cassa iscritti alla gestione previdenziale Inps</b>	La rivalsa (4% Inps) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile, per cui va considerata quale componente ai fini del rispetto del limite.	<b>Professionisti iscritti alla cassa</b>	La rivalsa (4% alla Cassa) non va sommata ai compensi.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DELLA CASSA PREVIDENZIALE							
<b>Professionisti senza cassa iscritti alla gestione previdenziale Inps</b>	La rivalsa (4% Inps) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile, per cui va considerata quale componente ai fini del rispetto del limite.						
<b>Professionisti iscritti alla cassa</b>	La rivalsa (4% alla Cassa) non va sommata ai compensi.						
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO</b></p>	<p>Con riferimento alle <b>fatture emesse in formato cartaceo</b> l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene tramite l'acquisto dell'apposito <b>contrassegno</b> presso i rivenditori autorizzati.</p> <p>Nella fattura elettronica, in sede di predisposizione della stessa, va evidenziato con un "SI" l'apposito campo denominato <b>"Bollo Virtuale"</b> ed è facoltà dell'emittente indicare l'ammontare dell'imposta dovuta.</p> <p>In merito al <b>versamento</b> dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche va evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le fatture emesse nel <b>primo / terzo / quarto trimestre dell'anno</b>, il versamento va effettuato <b>entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo</b> alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.05 / 30.11 / 28.02);</li> <li>◆ per le fatture emesse nel <b>secondo trimestre</b>, il versamento va effettuato <b>entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo</b> alla chiusura del trimestre (30.9);</li> <li>◆ se l'importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);</li> <li>◆ se l'importo dovuto per i primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).</li> </ul> <p><b>Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023</b>, la predetta <b>soglia</b></p>						



di € 250 è innalzata a € 5.000<sup>25</sup>.

L'Amministrazione finanziaria, in merito all'imposta di bollo addebitata in fattura nel caso di un **soggetto in regime forfetario**, ha chiarito<sup>26</sup> che:

- ◆ le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione (in presenza di somme, compensi o corrispettivi, di importo superiore a € 77,47). Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta;
- ◆ il **riaddebito al cliente dell'imposta di bollo**, essendo il professionista il soggetto passivo, **fa parte integrante del suo compenso**, con la conseguenza che risulta **assimilato ai ricavi** e, quindi, concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (5% - 15%).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

25 Articolo 3 del DL n. 73/202225

26 Con Risposta ad Interpello 12 agosto 2022, n. 428



## Irregolarità formali: ripescata la vecchia “sanatoria”

Anche le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, IRAP e IVA, commesse sino al 31 ottobre 2022 potranno essere sanate previo pagamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Per beneficiare della regolarizzazione il contribuente dovrà anche rimuovere l'irregolarità o l'omissione. Questa sanatoria, prevista dalla legge di Bilancio 2023, riprende quella già concessa in passato con il D.L. n. 119/2018.

Dal disegno di legge di Bilancio 2023 emerge un'altra novità volta a consentire di **regolarizzare** tutte quelle **irregolarità formali** commesse. In realtà, di nuovo c'è ben poco: questa sanatoria era già stata introdotta in passato con il D.L. n. 119/2018.

### Quali irregolarità si potranno sanare

Più nel dettaglio, si potranno sanare tutte le irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale che **non rilevino sulla determinazione della base imponibile** ai fini IRPEF, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31 ottobre 2022**.

### Come sanare le irregolarità?

Il contribuente potrà mettersi in regola versando una somma pari a **200 euro** per ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il:

- **31 marzo 2023;**
- **31 marzo 2024.**

**Attenzione:** per regolarizzare non è sufficiente effettuare il pagamento di tali somme. Sarà necessario anche **rimuovere le irregolarità o le omissioni** commesse.

Quindi il procedimento di sanatoria sarà perfezionato se cumulativamente:

- i) verrà effettuato il pagamento delle somme dovute;
- ii) sarà rimossa l'irregolarità o l'omissione.

### Regolarizzazione irregolarità formali

Che cosa si può sanare?

Irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino **al 31 ottobre 2022**

Come si può sanare?	Pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni Rimozione dell'irregolarità o dell'omissione
Quando si può pagare?	Rata 1 entro il 31 marzo 2023 Rata 2 entro il 31 marzo 2024

## PVC

Qualora le violazioni formali, commesse sino al 31 ottobre 2022, siano oggetto di un PVC (ossia di un processo verbale di constatazione), i termini di notifica (art. 20, comma 1, D. Lgs. 472/1997) saranno **prorogati di due anni** (in deroga all'art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente)

### Cosa resta escluso dalla regolarizzazione

Saranno esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-*quater*, D.L. n. 167/1990).

Inoltre, la procedura non potrà essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Infine, saranno escluse dalla sanatoria tutte le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di carattere formale, già contestate in **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

### Dalla vecchia alla nuova sanatoria: cosa potrebbe cambiare

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede la reintroduzione della **definizione agevolata delle irregolarità formali** già concessa dall'art. 9 del D.L. n. 119/2018. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito appositi chiarimenti sul tema, rilasciando la [circolare n. 11/E del 15 maggio 2019](#).

Tra le altre precisazioni, l'Amministrazione aveva predisposto un **elenco**, a titolo meramente **esemplificativo** e **non esaustivo**, in cui rientravano le violazioni definibili ai sensi dell'art. 9, ossia:

- la presentazione di **dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli** approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero l'**errata indicazione** o l'**incompletezza dei dati** relativi al contribuente (cui si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omessa o irregolare presentazione delle **comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute** o delle **liquidazioni periodiche IVA**, di cui agli articoli 21 e 21-bis, D.L. n. 78/2010, n. 78 (cfr. art. 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**, di cui all'art. 50, commi 4 e 6, D.L. n. 331/1993 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili** (art. 9, D.Lgs. n. 471/1997);

- l'**omessa restituzione dei questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con **risposte incomplete o non veritiere** (art. 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35, D.P.R. n. 633/1972 ovvero delle dichiarazioni di cui all'art. 35-ter e all'art. 74-quinquies dello stesso decreto (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 e [risposta a interpello n. 126 del 21 dicembre 2018](#));
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza**, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- la **tardiva trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria** (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997);
- la **detrazione dell'IVA, erroneamente applicata** in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in **assenza di frode** e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorchè irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omessa o irregolare indicazione dei **costi black list** in dichiarazione (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 442/1997 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la **mancata iscrizione al VIES** (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).

Ora tale **elenco era riferibile solo all'anno 2019**. Occorrerà capire se l'Agenzia delle Entrate intenda riprenderlo pedissequamente oppure predisporre uno diverso o aggiornato.

PRASSI DELLA SETTIMANA

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 71/E del 7 dicembre 2022](#)

Istituiti i **codici tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito** come sconto ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – **comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022.**

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Principio 3 del 6 dicembre 2022](#)

Regime transitorio dei **dividendi** derivanti da **partecipazioni qualificate.**

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **DICEMBRE** la **n. 581** del 05.12.2022 alla **n. 583** del 07.12.2022 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Dicembre](#)

---

---

**LO SCADENZARIO DAL 09.12.2022 AL 23.12.2022**

---

Giovedì **15 dicembre 2022**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì **15 dicembre 2022**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti **nel mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta, ad eccezione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali, devono provvedere al versamento del **saldo IMU 2022**. Il versamento è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote applicabili all'anno 2022.

Venerdì **16 dicembre 2022**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento**

---

---

dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai **trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi**, nonché di **titoli rappresentativi** dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **novembre 2022** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, **nel mese di novembre 2022**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **oggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)** devono versare le ritenute sui proventi derivanti da

---

---

	O.I.C.R. effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 dicembre 2022</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000</b> , escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì <b>16 dicembre 2022</b>	Banche e Poste italiane Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente</b> dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Venerdì <b>16 dicembre 2022</b>	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di novembre 2022</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b> , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Venerdì <b>16 dicembre 2022</b>	I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Venerdì <b>16 dicembre 2022</b>	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di novembre</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità

---

---

telematiche.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I **sostituti d'imposta** devono versare, a titolo di acconto, **l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto** maturate nell'anno 2022, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:

- ◆ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al **mese precedente**, sugli utili delle azioni e dei titoli **immessi** nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. con modello F24.

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ◆ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel **secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)** con modello F24.
- ◆ l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle

---

gestioni individuali di portafoglio (**regime del risparmio gestito**) in caso di revoca del mandato di gestione nel **secondo mese precedente**.

---

Venerdì **16 dicembre 2022**

I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono effettuare il versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2022, **dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Martedì **20 dicembre 2022**

**Le imprese di assicurazione**, e le **imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione** di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di ottobre 2022. Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

---

Martedì **20 dicembre 2022**

Le **società di gestione accentrata** (articolo 80 del Tuf), **alle quali sia stata conferita delega** per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie riguardante i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti devono versare la **"Tobin Tax"** per le operazioni effettuate fino al **30 novembre** dai soggetti deleganti. Il versamento va effettuato direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **20 dicembre 2022**

**I Condomini** in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati **nel periodo giugno 2022 - novembre 2022** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o

---

servizi effettuate nell'esercizio d'impresa **il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di euro 500,00 al 30 novembre 2022**, devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2022 - novembre 2022, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Mercoledì **21 dicembre 2022**

Ultimo giorno utile per l'invio della **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione a terzi dei crediti d'imposta relativi ai consumi relativi al primo e secondo trimestre 2022** effettuati dalle imprese "gasivore" / "non gasivore" e dalle imprese "energivore" / "non energivore", mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità.

---

*Un cordiale saluto e buon lavoro dallo Studio*